



Ministero della Salute

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane
del Servizio Sanitario Nazionale
UFFICIO V – Disciplina delle professioni sanitarie

APPUNTO PER IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ON.LE FUGATTI

Oggetto: Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".
Obbligo d'iscrizione agli albi professionali per le Professioni sanitarie.

Si fa riferimento alla e-mail del 18 luglio 2018 inoltrata alla scrivente Direzione generale con la quale sono stati richiesti elementi informativi in ordine agli allegati comunicati di CISL FP, FIALS e CGIL sull'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali, di nuova istituzione, per 17 professioni sanitarie.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante "*Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della salute*" ha sostituito i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, apportando un profondo riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.

L'articolo 5 del D.lgs CPS 13 settembre 1946, n. 233, così come modificato dalla legge 3 del 2018, prevede espressamente che: "*Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo*".

In tale contesto, l'articolo 4, comma 9 della legge 3 del 2018 ha sancito la trasformazione in Ordini e relative Federazioni nazionali dei preesistenti Collegi professionali. In particolare, i preesistenti collegi professionali dei Tecnici sanitari di radiologia medica hanno assunto la denominazione di Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in quanto hanno inglobato al proprio interno gli albi delle 17 professioni sanitarie ancora non ordinate.

Il citato articolo 4, al comma 13, ha stabilito, inoltre, che "*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42*".

In attuazione di detta disposizione, in data 13 marzo 2018 è stato, pertanto, emanato il Decreto del Ministro della Salute per l'istituzione dei suddetti Albi per le 17 professioni sanitarie, ancora non ordinate, in seno agli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (G.U. n. 77/2018) (all.1). L'istituzione di tali nuovi albi, ha completato l'assetto normativo per tutte le 22 professioni sanitarie, che hanno ormai tutte un ordine di riferimento.

I contenuti di tale decreto sono stati condivisi, nell'ambito di appositi incontri, con il Presidente della Federazione degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e con il Presidente del Coordinamento nazionale delle associazioni delle professioni sanitarie (CONAPS).

Al riguardo, giova precisare che mentre nulla è cambiato per le professioni sanitarie di Infermiere, di Infermiere pediatrico, di Ostetrica, di Tecnico sanitario di radiologia medica e di Assistente sanitario, è ormai necessaria l'iscrizione all'albo, ai fini del relativo esercizio professionale anche per le seguenti professioni sanitarie: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Al fine di accompagnare il processo di implementazione degli anzidetti albi, che, in fase di prima applicazione presupporrà la valutazione dei titoli abilitanti di decine di migliaia di professionisti, che dovranno iscriversi al relativo albo professionale, il citato DM ha previsto, in via transitoria, all'articolo 5, comma 2 che ai fini della costituzione dei nuovi albi professionali *"..... i Presidenti degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgano del supporto tecnico-amministrativo di uno fino ad un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i... I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso"*.

Tanto sopra rappresentato, l'iscrizione all'albo per tutte le professioni sanitarie è ormai obbligatoria a partire dall'entrata in vigore della legge 3 del 2018.

Tuttavia, come sopra chiarito, per rendere operativo il suddetto obbligo per le 17 professioni non ancora ordinate, occorre attendere l'emanazione del DM del 13 marzo 2018 nonché l'avvio del processo di implementazione di cui al richiamato articolo 5 dello stesso decreto.

Nei mesi scorsi la Federazione nazionale in collaborazione con il Coordinamento nazionale delle associazioni delle professioni sanitarie (CONAPS) ha messo a punto un sistema telematico di iscrizione, procedendo ad indicare anche delle date specifiche di attivazione della piattaforma

Con nota del 28 giugno 2018, prot. n. 2064, infatti, la Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha inviato alla scrivente la versione definitiva della procedura di iscrizione dematerializzata agli albi istituiti con il D.M. 13.03.2018, comunicando altresì che tale procedura di iscrizione telematica sarebbe stata resa funzionante a partire dal 1 luglio 2018 (All.2)

Pertanto, tutti i professionisti regolarmente abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno l'obbligo di iscriversi da subito all'albo professionale di riferimento. Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che l'art. 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ha inasprito le pene e le sanzioni per coloro incorrano nel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 C.P.).

Per completezza di trattazione, si rileva che in due delle note allegate (CISL FP e FIALS) a cui si fa riferimento, viene riportato il 31.08.2018 quale termine di "scadenza" per effettuare l'iscrizione agli albi: tale termine risulta del tutto arbitrario tenuto conto che non è previsto da nessuna norma.

Nella terza nota di FP CGIL viene citata *"una circolare del Ministero della Salute che concede tempo fino al 19 settembre 2019, perché l'implementazione dei nuovi albi professionali vada a regime"*

Al riguardo, si chiarisce che la Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione con una nota del 27 marzo 2018, prot. n. 1392 (all.3) ha rappresentato alla scrivente Direzione generale che alcune

Aziende sanitarie pubbliche e private richiedevano ai Professionisti sanitari di produrre il certificato di iscrizione al rispettivo albo professionale per le 17 professioni sanitarie, senza attendere i tempi tecnici per l'avvio del processo di implementazione degli albi, di cui all'articolo 5 del DM 13 marzo 2018.

Pertanto, nell'accogliere la richiesta di un intervento chiarificatore del Ministero, al fine di sensibilizzare tutte le aziende pubbliche e private sui tempi tecnici necessari per la iscrizione ai nuovi albi, è stata inviata a tutti gli Assessorati regionali una specifica nota in data 4 giugno 2018, prot. n. 29123 (all.4) nella quale si sottolinea la particolarità del periodo transitorio previsto nell'articolo 5 del DM 13 marzo 2018 per l'implementazione degli albi stessi in via di prima applicazione della legge 3 del 2018.

Nella nota predetta si evidenzia altresì, che, -poiché la Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha previsto che il rilascio della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione all'albo possa avvenire fino a settembre 2019, termine indicato nel D.M. 13.03.2018 per la conclusione dell'incarico di supporto dei rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, - devono essere date indicazioni alle strutture sanitarie *"affinchè siano ammesse con riserva le persone abilitate all'esercizio di una delle sopra citate 17 professioni sanitarie, qualora risultassero ancora non in possesso della certificazione attestante l'iscrizione all'albo professionale quale requisito indispensabile ai fini dell'assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici"*. E' stato precisato che *"tale requisito dovrà essere richiesto dalle strutture e pertanto esibito dall'interessato al termine del perfezionamento della relativa iscrizione all'albo"*.

Tale limite è stato travisato considerandolo un termine per l'iscrizione all'albo quando, invece, è stato indicato come un limite temporale per le Aziende sanitarie per la richiesta della certificazione ai singoli professionisti per partecipare ai concorsi o alle selezioni.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)


Referente : Fabio LUPI

Tel : 0659945908

f.lupi@sanita.it

El.

All. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 marzo 2018

Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393)

(GU n.77 del 3-4-2018)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» ed in particolare l'art. 6, lettera s), che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;

Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della citata legge n. 251 del 2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4

della medesima legge;

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali.»;

Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto l'art. 4, comma 10, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che la professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al citato art. 4, comma 9, lettera c), della medesima legge;

Visto l'art. 4, comma 13, della richiamata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Decreta:

Art. 1

Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'art. 4 della legge medesima, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali:

- a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- e) albo della professione sanitaria di dietista;
- f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- j) albo della professione sanitaria di logopedista;
- k) albo della professione sanitaria di podologo;
- l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- m) albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- o) albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

2. Fatti salvi gli eventuali adattamenti geografici, l'albo della

professione sanitaria dei tecnici sanitari di radiologia medica di ogni singolo ordine e' costituito dall'albo professionale gia' in essere presso i preesistenti collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica; l'albo della professione sanitaria di assistente sanitario di ogni singolo ordine e' costituito dall'albo professionale gia' in essere presso i preesistenti collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI).

3. Agli albi di tutte le altre professioni sanitarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti attuativi dell'art. 4 della legge n. 3 del 2018. In fase di prima applicazione, gli albi delle professioni sanitarie di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), sono costituiti ai sensi dell'art. 5.

4. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale e' obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale

1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'art. 1, e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 3;
- b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
- d) laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- e) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine;

2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea, possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

3. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalita' nel territorio dello Stato italiano.

4. Gli iscritti all'albo professionale che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'ordine italiano di appartenenza.

Art. 3

Cancellazione dall'albo professionale

1. La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal consiglio direttivo dell'ordine competente per territorio, d'ufficio o su

richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi di:

- a) perdita del godimento dei diritti civili;
- b) accertata carenza dei requisiti professionali di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 2;
- c) rinuncia all'iscrizione;
- d) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
- e) trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 2 del presente decreto.

2. La cancellazione, tranne nei casi in cui il professionista rinunci all'iscrizione, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

Art. 4

Tenuta degli albi professionali, riscossione ed erogazione dei contributi, gestione amministrativa e contabile degli ordini, sanzioni e procedimenti disciplinari

1. Gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione espletano le funzioni previste dall'art. 1, comma 3, lettera d), dall'art. 3, comma 1, lettera a) e g), e comma 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica e di assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i consigli direttivi degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione provvedono, su proposta dei rappresentanti delle

associazioni di cui al comma 2, all'iscrizione dei professionisti nei relativi albi.

Art. 6

Invarianza di oneri

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2018

Il Ministro: Lorenzin



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 2064/2018

Roma, 28 giugno 2018

Direttore Generale delle Professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della Salute
Dott.ssa Rossana Ugenti

E, p.c. Al CONAPS

Oggetto: procedura d'iscrizione dematerializzata dei professionisti agli albi istituiti con DM 13 marzo 2018.

Gentile Direttore,

si invia la versione definitiva della procedura d'iscrizione dematerializzata dei professionisti agli albi istituiti con DM 13 marzo 2018, possibile attraverso il portale della FNO TSRM PSTRP, a partire dal 1 luglio 2018.

Al suo interno mancano i Rappresentanti dell'Associazione maggiormente rappresentativa degli Educatori professionali (ANEP) che, nonostante la formale richiesta della scrivente e i numerosi inviti e solleciti da parte del Presidente del CONAPS, non ha fornito quanto richiestole. Tale condizione preclude la possibilità di iscrivere i professionisti di quel profilo al relativo albo.

Infine, si invita codesto Ministero a promuovere una campagna informativa affinché i professionisti sanitari interessati procedano nel modo più tempestivo possibile ad assolvere a quanto loro richiesto dalla legge 3/2018 per la prosecuzione o per l'inizio dell'attività professionale, cioè a presentare la domanda di iscrizione al relativo albo presso l'Ordine TSRM PSTRP.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux



Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 1392/2018

Roma, 27 marzo 2018

On.le Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute

Dott.ssa Rossana Ugenti
Direttore Generale delle Professioni sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della Salute

Dott. Stefano Bonaccini
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Dott. Antonio Saitta
Presidente della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Oggetto: certificati di iscrizione – tempi non maturi per il rilascio del certificato di iscrizione per i professionisti appartenenti alle 17 professioni che confluiscono in Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; illegittimità della richiesta del certificato.

Questa Federazione ritiene di dover segnalare come appaia necessario che le Aziende Sanitarie, pubbliche e private, vengano tempestivamente informate affinché non avanzino richiesta di produzione di certificato di iscrizione all'albo verso i professionisti delle 17 professioni per le quali la legge 3/2018 ha previsto l'appartenenza al nuovo Ente.

Come è noto, per l'implementazione dei 17 nuovi albi di cui alla legge 3/2018, il decreto ministeriale 13 marzo 2018 (art. 5, comma 2) prevede che *“ai fini della costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i.”*.

In questa fase iniziale, infatti, sui rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative (RAMR) ricade la prima delle funzioni che la predetta legge attribuisce alle commissioni d'albo: *“a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista”*.

In assenza dei RAMR (di prossima nomina) e della procedura attraverso la quale essi dovranno operare e relazionarsi con i Presidenti dei Consigli direttivi (di prossima pubblicazione), non è ancora



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

possibile procedere con le proposte di iscrizione, pertanto con le iscrizioni dei professionisti ai relativi 17 albi.

Pur adoperandoci da mesi al fine di creare i presupposti necessari all'avvio di un processo trasparente, equo e partecipato, nonché al suo buon procedere, riteniamo che occorra un'adeguata tempistica; nondimeno è lo stesso decreto che indica in 18 mesi la durata dell'incarico dei RAMR, tempo oltre il quale, con la dovuta elasticità, le amministrazioni sanitarie potranno iniziare a richiedere i certificati di iscrizione agli albi.

Ad avviso di questa Federazione è dunque necessario che Codeste Amministrazioni centrali provvedano a inviare adeguati atti chiarificatori alle Aziende Sanitarie, pubbliche e private, affinché non richiedano da subito ai lavoratori assunti i certificati di iscrizione ai rispettivi albi, né frappongano alcun diniego relativamente alle domande promosse da soggetti interessati a partecipare a concorsi o a quelle di assunzione che, allo stato, siano prive della certificazione attestante l'iscrizione.

Certi di un Vostro pronto intervento, nell'interesse del sistema, attendiamo un cortese cenno di riscontro.

Con osservanza.

Il Presidente
Alessandro Beux



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V - Disciplina delle professioni sanitarie

N. I.A.D.2.


Disposto al Foglio del

N.

Ministero della Salute

0029 DGPROE/06/2018-DGPROF-MDS-P

0029123-P-04/06/2018



283923902

Agli Assessorati alla Salute delle Regioni
e delle Province autonome

LORO SEDI

Oggetto: Iscrizione agli albi professionali degli esercenti le Professioni sanitarie di cui alla legge n. 43/2006 . Articolo 5, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

La legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "*Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del ministero della salute*" all'articolo 4, comma 9, lett. c), ha previsto la trasformazione dei Collegi dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica in Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il comma 10 del medesimo articolo 4, ha stabilito che la professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al citato articolo 4, comma 9, lettera c).

L'articolo 4, comma 13, inoltre, ha stabilito che "*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42*".

Al fine di dare attuazione alla citata disposizione, è stato adottato il Decreto 13 marzo 2018 del Ministro della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 77 del 2018 con lo scopo di costituire gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che sono entrate a far parte del suddetto Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e per le quali è ormai necessaria l'iscrizione al relativo albo ai fini del relativo esercizio professionale.


Il citato D.M. 13.03.2018 prevede in via transitoria all'art. 5, comma 2, che ai fini della costituzione dei suddetti albi "*...i Presidenti degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i.. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso*".

La Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha comunicato alla scrivente che dal 1 giugno 2018 avranno inizio le iscrizioni delle suddette 17 professioni sanitarie presso gli Ordini territoriali per terminare a settembre 2019, data di scadenza del mandato dei rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative.

Atteso quanto sopra, si chiede di informare le strutture sanitarie pubbliche e private del periodo transitorio suddetto che è stato previsto dal sopra citato DM per la implementazione degli albi professionali delle anzidette 17 professioni sanitarie in via di prima applicazione della legge 3 del 2018. Al contempo, si chiede di dare indicazioni alle strutture sanitarie medesime, affinché siano ammesse con riserva le persone abilitate all'esercizio di una delle sopra citate 17 professioni sanitarie, qualora risultassero ancora non in possesso della certificazione attestante l'iscrizione all'albo professionale quale requisito indispensabile ai fini dell'assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici. Tale requisito dovrà essere richiesto dalle strutture e, pertanto, esibito dall'interessato al termine del perfezionamento della relativa iscrizione all'albo.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



referente : Fabio LUPI

Tel. 0659945908

f.lupi@sanita.it

